

Sicurezza (Addetti alla prevenzione incendi)*

Normativa di riferimento

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” ha definito, all’art. 7, la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e, all’Allegato IX, i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Il riferimento ai contenuti del Decreto è ribadito dall’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 920 del 9 agosto 2016 e s.m.i., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- “**Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio basso, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX**”;
- “**Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio elevato, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX**”;
- “**Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX**”.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.